

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tipologia del credito		Debiti	Res. Iniziale	%	Svalutazioni	Res. Finale
Compensi 1990	Compensi 1990		9.112.855.785	100	9.112.855.785	0
Mafostà	Concessionaria di Avellino		1.994.813.195	50	1.595.690.624	399.922.631
	Concessionaria di Bari		3.103.037.184	80	2.482.429.747	620.607.433
	Concessionaria di Foggia		6.840.472.984	80	5.472.379.387	1.368.094.597
	Concessionaria di Lecce		216.432.139	80	173.145.711	43.286.428
	Concess. Taranto ex "A"		1.064.646.168	80	867.716.126	216.929.032
	Concess. Taranto SOGET		5.015.442.190	80	4.012.353.752	1.003.088.438
			15,2			
ACP	Concessionaria di Brindisi		1.071.590.024	100	1.071.590.024	0
	Concess. Foggia GEMA		3.521.517.694	100	3.521.517.694	0
	Concess. Foggia GECAP		1.593.452.767	100	1.593.452.767	0
	Concess. Taranto SOGET		1.625.787.137	100	1.625.787.137	0
			17,8			
PIGNORAMENTI	Concessionaria di Bari		35.466.312	100	35.466.312	0
	Concessionaria di Brindisi		98.503.845	100	98.503.845	0
	Concess. Foggia GEMA		10.240.130	100	10.240.130	0
	Concessionaria Lecce		3.500.000	100	3.500.000	0
	Concessionaria Taranto		254.348.141	100	254.348.141	0
	Concess. Bari (Carosca Zona Castello)		741.877.710	50	370.938.655	370.938.655
	Concess. Bari (Carosca - Uff. Il Vero)		132.779.002	85	122.056.351	85.722.651
			9,4			
Esattoria	Lecce (Padalino)		3.572.463.992	100	3.572.463.992	0
	Basso Lannese (ERIM)		615.773.929	50	307.886.965	307.886.965
			9			
Ruolo speciale	Comune di Potenza		12.121.799.300	50	12.121.799.300	12.121.799.300
	Interessi Cap. 136 ruolo spec. Potenza		8.984.873.567	50	8.984.873.567	8.984.873.567
			30			
Pubbliche Amm. di	Pubbliche Amministrazioni		17.270.564.844	5	1.696.233.891	17.174.330.953
Residui da definire			17.501.450.716	50	8.750.725.358	8.750.725.358
			124.866.270.572		76.259.014.361	49.427.256.211

(b) Lodi arbitrali per i quali è pervenuto atto di pignoramento

Sempre in ordine a crediti iscritti in bilancio, per i quali esiste un'alea circa la loro realizzazione in toto, una particolare notazione va fatta per quelli afferenti i lavori finanziati da terzi (Agensud, Protezione Civile e Provveditorato OO.PP.).

Trattasi di somme pagate dall'Ente ad imprese appaltatrici, a seguito di lodi arbitrali e conseguentemente impegnate sugli stessi capitoli afferenti i lavori finanziati.

In quanto tali contestualmente dette somme sono state accertate sui corrispondenti capitoli di entrata sotto forma di credito nei confronti dell'Istituto che ha finanziato i lavori.

Per ciascun lodo è stata sviluppata apposita relazione sulla base della quale si è determinato l'ammontare delle somme ripetibili nei confronti dell'Ente finanziatore; conseguentemente è stato determinato l'importo dei crediti in questione da svalutare, che per tutti i lodi trattati è stato quantificato nella somma di L.11 mld come si evince dalla tabella riepilogativa in coda al commento stesso.

Prog.7362-Acquedotto Pertusillo 3° lotto

Controparte Cons.Montubi-Terni-A.T.B.-Vianini c/ EAAP

Collegio Dott.Saverio Nanna Presidente

Dott.Carlo Anelli Arbitro

Prof. Aldo Loiodice Arbitro

Importo della domanda L.14.498.730.401

Importo riconosciuto L.10.941.263.288

Somma pagata a seguito di assegnazione del Magistrato dell'esecuzione L.12.410.417.000

Stato del Procedimento:

Confermato il Lodo dalla Corte di Appello di Bari l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha rimesso gli atti all'Avvocatura Generale per la proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Fatto

Con atto notificato il 5.6.1990, il Consorzio Montubi-Terni-A.T.B.-Vianini, premesso che con contratto stipulato il 16.10.1973 rep.12643, approvato con

provvedimento presidenziale n.4828 del 17.10.73 e registrato a Bari il successivo 7.11.73 al n.1208, aveva assunto l'impegno di eseguire i lavori relativi al completamento dell'Acquedotto del Pertusillo ed opere connesse per l'importo complessivo di L.72.125.000.000, proponeva domanda di arbitrato per l'esame delle questioni che avevano formato oggetto di riserve iscritte nello stato finale dei lavori medesimi, del 15.10.86.

L'atto in parola veniva inviato per le vie brevi, dall'Ufficio legale dell'Ente, all'AGENSUD, che, con nota del 27.6.90, riferiva che l'istanza di arbitrato era stata sottoposta all'esame del Presidente di quell'Istituto per le determinazioni definitive.

L'AGENSUD, con fono del 24.2.93, rimetteva copia della Deliberazione n.5236 del 19.9.90 con cui si autorizzava l'Ente ad aderire alla domanda di arbitrato, ed a nominare quale arbitro di parte il Dr Carlo Anelli, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

La rappresentanza e difesa dell'Ente veniva conferita all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il Collegio Arbitrale, il giorno 19.11.1993, emetteva il lodo con cui veniva condannato l'Ente a corrispondere al Consorzio Montubi-Terni-A.T.B.-Vianini, la complessiva somma di € 10.941.263.288, oltre alle spese e competenze difensive e di funzionamento del Collegio nella misura dei 23.

Con nota del 28.1.94 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato pur sottolineando che la domanda attorea era stata accolta nella misura (circa) di un quarto, non ritenendo la decisione appagante, attesa anche la rilevanza dell'importo, rappresentava l'opportunità di proporre gravame " per quanto non si possano fare previsioni certe sull'esito finale del giudizio".

Al fine di procedere alla impugnazione del lodo l'Ente con nota del 1.3.94 chiedeva alla CASMEZ l'anticipazione della somma di € 400.000.000, ammontare presumibile per la registrazione e conseguente declaratoria di esecutività del Lodo medesimo, indispensabile per la preventiva notifica del provvedimento.

Con nota del 16.4.94 il Ministero dei LL.PP. invitava l'Ente ad impugnare senza indugio il Lodo predetto, non provvedendo, però, ad anticipare la somma richiesta, assicurando che l'Ente sarebbe stato tenuto indenne dalle spese del procedimento di appello.

L'Ente, pertanto, in data 15.7.94, chiedeva al competente magistrato l'emissione del decreto di esecutorietà del Lodo arbitrale che veniva emesso in data 18.7.94.

Con nota del 20.7.94 n.5501\190 cont.93 l'atto veniva rimesso all'Avvocatura per l'impugnazione.

In data 8.9.94 il " Consorzio" notificava il lodo arbitrale, dichiarato esecutivo e munito di precetto

Il tutto veniva trasmesso, in data 12.9.94, con nota n.6222, all'Avvocatura che, con nota del 24.9.94 comunicava che nell'impugnare il Lodo aveva proposto istanza di sospensione della esecutorietà della decisione arbitrale.

L'istanza non veniva accolta.

In data 11.10.94 controparte notificava atto di pignoramento presso terzi procedendo al blocco Della somma di € 13.009.751.616 presso il Bancoposta sede di Bari.

All'udienza del 27.10.94, fissata per la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., la suddetta Amministrazione, su invito dell'Avvocatura, dichiarava l'insussistenza di alcun obbligo di accantonamento delle somme pignorate, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 1 della legge 29.10.1984 n.720, introdotto dall'art. 11, del d.l. 18.1.1993 n.8 convertito con l. 19.3.1993 n.68, eccependo l'inammissibilità del pignoramento stesso viziato da nullità rilevabile anche di ufficio.

In data 3.11.94, il " Consorzio" notificava atto di pignoramento presso il Banco di Napoli ag.1, titolare del servizio di tesoreria, procedendo al blocco della somma di € 13.009.751.616.

Con Ordinanza emessa in data 30.3.95 il G.E. assegnava al Consorzio l'importo di € 12.410.417.000.

Con sentenza n. 1143/1996 del 12/11-4/12/1996 la Corte di Appello di Bari rigettava l'impugnazione proposta avverso il Lodo arbitrale.

Con nota del 31/1/1997 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato definendo la motivazione della decisione adottata dalla Corte di Appello inadeguata e non puntuale, rimetteva gli atti alla Avvocatura Generale dello Stato per la proposizione del ricorso per Cassazione.

Con nota n.2969/190 del 17.7.97 il Ministero dei Lavori Pubblici, attesa la particolare situazione economica dell'Ente, veniva invitato, a rifondere all'Ente le somme anticipate a seguito del Lodo nonché di quelle relative al giudizio di appello.

Con nota n.301 del 29.8.97 il Ministero dei LL.PP., preso atto della richiesta formulata, chiedeva copia della documentazione afferente alla questione nonché dei titoli di spesa precisando che " la provvista finanziaria è subordinata al vaglio di detta documentazione concernente il contenzioso in oggetto sotto il duplice profilo dell'assenza di responsabilità di codesto Ente e della risalenza causale dei fatti controversi ad epoca antecedente al trasferimento dell'opera attuato con decreto n.1580 del 29.12.93 (art.9 D.L.vo 96/93) ".

Gli atti richiesti venivano trasmessi in data 22.10.97, nota 4146/190, ricevuta in data 28.10.97, con cui si faceva presente che "la risalenza causale dei fatti controversi attiene ad epoca antecedente al trasferimento dell'opera e che nessuna responsabilità è ascrivibile all'Ente vertendo l'arbitrato sulle riserve esaminate dal Comitato di Gestione che non pone, come si evince dagli allegati verbale, alcuna responsabilità a carico dell'Ente."

Con nota pervenuta in data 13/1/98 il Ministero dei LL.PP. invitava l'Ente a fornire "...una compiuta ricognizione degli adempimenti posti in essere onde procedere alla liquidazione delle opere ultimate fin dal 31/12/78, in esubero rispetto alle previsioni originarie." atteso quanto sancito nel Lodo " .. entro il mese di giugno 1982 assai ragionevolmente l'EAAP avrebbe dovuto definire tutti gli atti preordinati all'adempimento finale delle proprie obbligazioni di pagamento, ivi compresa la redazione ed approvazione della perizia, il conseguente collaudo, nonché la liquidazione del saldo".

Attualmente è in fase di elaborazione la richiesta "compita ricognizione degli adempimenti".

Parere

Con il Lodo vengono parzialmente accolti dal Collegio due dei tre quesiti posti allo stesso:

- 1) il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio per il ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento dei lavori e relativa revisione prezzi di cui alla perizia in sanatoria del 27.9.85;
- 2) il risarcimento dei danni per il ritardato pagamento di apparecchiature, pezzi speciali ed organi di misura forniti dal Consorzio nell'ambito dell'appalto.

A fronte del primo quesito il Collegio riconosce dovuti gli importi per interessi, sulla somma di L.10.559.396.900, relativa al 21° S.A.L., a far tempo dall'1.7.82, data in cui questo doveva essere pagato, sino al 30.5.86, data di liquidazione del suddetto S.A.L., quantificati in L.7.410.865.996 e, su tale somma gli interessi moratori ed il maggior danno, ex art.1224, 1° e 2° co. c.c., pari a L. 4.156.828.844, dal Maggio 1986 al Maggio 1990, data di corresponsione della somma pagata dall'Agensud a titolo di interessi L.4.701.487.815.

Detratto, dalla complessiva somma di L.11.567.694.840 (L.7.410.865.996 + 4.156.828.844), l'importo di L.4.701.487.815 (corrisposto dall'Agensud a titolo di interessi) sulla restante somma di L.6.866.207.025 vengono calcolati ulteriori interessi, ex art.1224.c.c., dal Giugno 1990 al Dicembre 1993, data di perfezionamento del Lodo, per la somma di L.3.542.424.397.

Viene in tal modo riconosciuto al Consorzio, in esito al 1° quesito, l'importo complessivo (6.866.207.025 + 3.542.424.397) di L.10.408.631.422

Viene in tal modo riconosciuto al Consorzio, in esito al 1° quesito, l'importo complessivo (6.866.207.025 + 3.542.424.397) di L.10.408.631.422

In merito al secondo quesito il Collegio riconosce gli interessi per il ritardato pagamento della somma di L.1.595.888.366, afferente alle forniture effettuate dal Consorzio, nell'ambito dell'appalto, a far tempo dal 13.10.82, data in cui il Consorzio ha presentato fattura per i rimborsi, sino al 21.9.93 data in cui l'EAAP ha effettuato il pagamento, quantificandoli in L.208.864.596.

A tale importo viene aggiunta, per riconoscimento del danno ex art.1224 c.c., relativa al periodo Ottobre 1993 - Dicembre 1993, data di perfezionamento del Lodo, la somma di L.323.676.270 per un importo complessivo (208.864.596 + 323.676.270) di L.523.631.866.

Letto il Lodo ed esaminati gli atti, si ritiene che gli importi corrisposti al Consorzio in forza del Lodo arbitrale possano essere recuperati dall'Ente finanziatore per le ragioni che qui di seguito brevemente si riassumono.

All'atto della sottoscrizione dello stato finale dei lavori, in data 15.10.86 il Consorzio iscriveva la riserva 1 allo scopo di ottenere l'integrale ristoro dei maggiori oneri subiti e subendi per effetto della ritardata contabilizzazione e corresponsione degli importi relativi ai lavori eseguiti tra il Marzo 1977 ed il Marzo 1978.

Sempre in tale occasione veniva iscritta la riserva 2 relativa agli interessi di mora e della rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento delle apparecchiature fornite nell'ambito dell'appalto su richiesta del committente.

Entrambe le riserve vengono sottoposte alle determinazioni del Comitato di Gestione della Agenzia che le esamina nel corso delle sedute dell'8.2.1989, 15.2.89, 22.2.89, 27.9.89 e, nella seduta del 13.12.89, con deliberazione 8931, accoglie parzialmente la riserva n.1 respingendo la n.2.

L'importo riconosciuto ammonta a L.4.701.487.815 ed è relativo " ... agli interessi legali 5% dell'ammontare del 21° S.A.L. dalla data di effettuazione dei lavori al pagamento sostanzialmente si riconosce che per il periodo suddetto gli importi sono a carico dell'Ente finanziatore e non dell'E.A.A.P. nei cui confronti, come si rileva dai verbali del Comitato di Gestione, non vengono mosse censure (all'uopo è opportuno far rilevare che i lavori effettuati erano ricompresi nel progetto a suo tempo approvato dalla "Cassa").

E' opportuno far rilevare, inoltre, che gli "adempimenti", di cui al Lodo e richiamati nella nota del Ministero, che l'Ente avrebbe dovuto compiere entro il termine del Giugno 82, quali la redazione ed approvazione della perizia in sanatoria, il

collaudo e la liquidazione del saldo, eccettuata la redazione della ripetuta perizia redatta in data 1.12.81, erano tutti a carico dell'Ente finanziatore.

Questo provvide all'approvazione della perizia solo in data 25 Settembre 1985.

I ritardi negli ulteriori adempimenti, sempre da parte dell'Ente erogatore, sono consequenziali.

In merito alla riserva n.2, riportata nel Lodo come secondo quesito, si osserva che il periodo preso in esame per il computo degli interessi operato Dal Collegio, 13.10.82 - 21.9.83, è quello intercorrente tra la presentazione delle fatture ed il pagamento della sorte capitale.

Resta, pertanto, a carico dell'Ente finanziatore l'importo afferente agli interessi dalla data di presentazione delle fatture a quello dell'accredito all'EAAP delle relative somme.

Lavori di sistemazione ed integrazione dell'Acquedotto del Pertusillo 3° Lotto.

Controparte	A.T.I. Domenico Dibattista Costruzioni (Capogruppo) Rubino Giuseppe e Pietro s.n.c. - R.E.P.s.p.a - Vianini Industria
Collegio	Prof. Valerio Onida Presidente Avv. Giuseppe Martucci Zecca Arbitro Avv. Francesco Paolo Sisto Arbitro

Importo della domanda L. 16.509.775.710

Importo riconosciuto L. 7.346.485.957

Somma pagata a seguito dell'assegnazione del Magistrato dell'esecuzione
L. 10.002.150.000

Stato del procedimento:

confermato il Lodo dalla Corte di Appello di Bari si è in attesa dell'esito del ricorso per Cassazione proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

Con contratto stipulato in data 4.6.92, rep. 24126 registrato a Bari il 30.6.92 al n. 5155/A i lavori di sistemazione ed integrazione dell'Acquedotto del Pertusillo III lotto - prog. 1768 SCOE, per l'importo forfetario netto di L. 21.869.420.000, venivano

affidati in appalto all'R.T.I. Dr Domenico Di Battista Costruzioni s.r.l. - Capogruppo - Rubino Giuseppe e Pietro s.n.c. - R.E.P. S.p.A. Vianini Industria S.p.A.

Nel corso dei lavori veniva redatta una perizia di variante tecnica, senza aumento di spesa, approvata con Deliberazione n. 23 del 29.1.93 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che veniva trasmessa al Provveditorato OO.PP. per le determinazioni di competenza.

Atteso il protrarsi dell'iter istruttorio da parte del Provveditorato, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sulla scorta della relazione della D.L., preso atto del parere favorevole, in linea tecnica, espresso dal C.T.A. con voto n. 50 del 27.7.93, autorizzò con propria Deliberazione n. 25 dell'8.10.93 la immediata ripresa dei lavori sospesi sin dall'1.2.93, tanto anche nelle more della definizione degli aspetti economici ancora all'esame del Provveditorato.

Il C.T.A., infatti, con il voto n. 50 aveva espresso parere che la spesa fosse rideterminata riconducendola " a quella prevista dal contratto originario detratti tutti gli oneri relativi a quelle opere che non si eseguono e non trovano connessione con le varianti proposte".

Con la medesima deliberazione il C.A. conferiva mandato al Presidente dell'Ente di comunicare al C.T.A. che l'EAAP avrebbe osservato le prescrizioni espresse dal C.T.A. con il ripetuto voto pur sottolineando le problematiche di ordine contrattuale ed amministrativo conseguenti alle stesse prescrizioni.

La D.L., quindi, con verbale del 26.10.93, ordinava la ripresa dei lavori che, a seguito dell'iter di approvazione della indicata perizia erano stati sospesi a far tempo dal'1.2.93.

A tanto l'R.T.I. ottemperava pur con riserva di richiedere il risarcimento dei danni procurati, dell'anomalo protrarsi della sospensione.

I lavori procedevano regolarmente sino al 29.12.94 allorquando il R.T.I., che con nota n. 3121 del 9.12.93 aveva intimato l'Ente "di adempiere le autonome obbligazioni contrattuali" con evidente riferimento al contenuto della Deliberazione n. 25 del C.A. e del voto n. 50 del C.T.A., invocando l'art. 1454 del c.c., dichiarava la risoluzione del contratto.

A tanto faceva riscontro una prima contestazione formale da parte della D.L., con nota 91/3 del 18.1.94, che successivamente, in data 21.1.94, atteso il persistente atteggiamento negativo dell'Impresa e l'abbandono di fatto del Cantiere, notificava all'Impresa Capogruppo l'Ordine di Servizio n. 3 disponendo la ripresa dei lavori entro 48 ore dalla ricezione dello stesso sotto pena comminatoria dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Regolamento dei LL.PP.

L'Impresa non ottemperava impugnando, di contro, dinanzi al T.A.R. Puglia,

con atto in data 24.12.1993, la deliberazione n. 25 del C.A., per annullamento della stessa.

In data 25.1.94 perveniva all'Ente nota 110 del 18.1.94 con cui l'Impresa, ribadendo la risoluzione unilaterale del contratto, chiedeva la certificazione, entro otto giorni, di tutte le opere realizzate ed il ristoro di tutti i lavori da compiere per mettere in sicurezza il cantiere prima della consegna all'Ente.

In data 1.2.94, veniva formulata istanza di arbitrato con riferimento alle riserve esplicitate nel verbale di ripresa dei lavori del 26.10.93.

La D.L. non poteva, a questo punto, che dar corso alla procedura di cui all'art. 27 del Regolamento LL.PP. n. 350, sulla cui opportunità... si era espressa anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per grave negligenza e contravvenzione ai patti.

La risoluzione del contratto, deliberata dal C.A. nella seduta del 20.5.94, veniva decretata con atto in data 31.5.94 notificato il 3.6.94.

Il Collegio Arbitrale costituito in data 23 Aprile 1994, emetteva il lodo in data 2 Aprile 1995 accogliendo, parzialmente la domanda formulata dal R.T.I.

In virtù della decisione l'Ente veniva condannato al pagamento della somma di L.3.891.236.182, importo corrispondente alle opere realizzate sino alla definitiva interruzione dei lavori, e di L.3.395.249.775 per spese generali, mancato utile, ammortamento macchinari, spese fisse di cantiere e prolungato vincolo fideiussorio a causa della protrazione della sospensione dei lavori nel periodo 19 aprile 1993 - 26 ottobre 1993 oltre rivalutazione ed interessi su entrambe la somme.

Inoltre l'Ente veniva condannato al pagamento della somma di L.60.000.000 oltre interessi e rivalutazione determinata in via equitativa, quale maggiore onere per variazione dei prezzi sopportati per effetto della protrazione dei lavori dal 19 aprile 1993 al 26 ottobre 1993, nonché al pagamento degli interessi, nella misura legale del 10%, sulle somme liquidate col primo certificato di pagamento e pagate oltre il termine di legge.

Il tutto veniva quantificato, nel precetto notificato con il lodo in data 23.5.95, nella somma, comprensiva di spese e competenze legali, di L.11.321.130.131

Il Collegio rigettava il quesito posto dal R.T.I. con cui si chiedeva la risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa dell'Amministrazione ritenendola non fondata, accogliendo le eccezioni poste dal difensore dell'Ente.

Tanto ha reso possibile l'adozione delle procedure regolamentari finalizzate al completamento dei lavori mediante nuovo affidamento ad altra Impresa.

Per quanto attiene la sentenza arbitrale questo Ente, atteso quanto rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e dell'Ufficio Legale nonché dalla D.L., la

sussistenza di validi elementi su cui fondare l'impugnazione, ha promosso gravame avverso il lodo officiando della propria rappresentanza e difesa la predetta Avvocatura.

Malgrado la istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata dall'Avvocatura ed il provvedimento di "Fermo Amministrativo", ex art. 69 R.D. Novembre 1923 e 2440, applicabile per il rinvio che ad esso opera il D.P.R. 696/1979 art. 77, emanato dall'Ente, l'Impresa otteneva, a seguito di ordinanza emanata dal G.E. in via esecutiva, il pagamento della somma di cui al lodo.

Con nota in data 26.3.96 n.1538/17, al fine di definire il reale onere a carico dell'Ente, si invitava il Ministero dei LL.PP. a fornire assicurazioni circa l'assunzione, almeno in proporzione al concorso nel finanziamento dell'opera, assicurato ex art. 17 co. 39 L. 67/88, degli oneri finanziari, già anticipati dall'Ente, rivenienti dalla eventuale soccombenza nel gravame proposto.

Con nota in data 25.6.1996 n.1163, inviata al Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia, il Ministero invitava il suddetto Provveditorato a fornire "direttamente all'EAAP le assicurazioni richieste, informando, comunque, tempestivamente, anche la scrivente Direzione Generale."

In esito a tale comunicazione il Provveditorato Regionale OO.PP., con nota in data 30.7/1.8-1997 contestava le pretese dell'Ente "...stante la estraneità di questo Istituto alle vicende contrattuali intercorse tra codesto Ente e le Imprese appaltatrici....".

Con nota del 7.11.96 l'Ente contestando puntualmente le tesi del Provveditorato reiterava le proprie richieste.

In esito a questa il Provveditorato con nota del 15/20.11-1997, ignorando le precise contestazioni dell'Ente confermava le proprie determinazioni che, con nota del 31.1.97 n.2375, venivano ribadite dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Allo stato, confermato dalla Corte di Appello di Bari il Lodo, si è in attesa dell'esito del ricorso per Cassazione proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Parere

In disparte ogni valutazione sulla controversia insorta tra l'E.A.A.P. ed il provveditorato OO.PP., in merito alle determinazioni, da questo assunte, che hanno comportato la risoluzione del contratto, poiché tale controversia afferisce, prevalentemente, alla questione relativa al pregiudizio economico riveniente dalla interruzione del rapporto contrattuale, ed incidentalmente alla questione che verrà... esaminata al punto 2, oggetto di esame è il Lodo e le risposte da questo fornite ai quesiti.

Con il Lodo il Collegio arbitrale ha accolto i seguenti quesiti posti dall'A.T.I.:

1) pagamento degli importi relativi alle opere realizzate ed alle forniture eseguite successivamente al 1° S.A.L. sino alla sospensione dei lavori stessi, nonché durante il periodo di sospensione dei lavori medesimi, dopo la ripresa degli stessi e dopo la definitiva interruzione dei lavori medesimi (per lavori eseguiti durante l'interruzione e dopo la definitiva interruzione devono intendersi i c.d. "lavori di messa in sicurezza del cantiere");

2) pagamento maggiori oneri dipendenti dalla protrazione della sospensione dei lavori dal 19.4.1993 (data rilascio autorizzazione regionale) fino al 26.10.93 (data di ripresa degli stessi);

3) pagamento del maggior onere relativo alla variazione prezzi per effetto della suddetta sospensione dei lavori;

4) pagamento degli interessi nella misura legale del 10% e rivalutazione, sulle somme liquidate con il primo certificato, per il ritardato pagamento di detto certificato

In merito al 1° punto, dalla lettura delle controdeduzioni dell'Ente alla relazione del C.T.U., si rileva che la somma da questo riconosciuta all'A.T.I. per oltre L.2.300.000.000 afferisce alla fornitura di materiali e per circa L.650.000.000 ai lavori effettuati dopo l'emissione del 1° S.A.L.

Orbene, in merito ai lavori eseguiti si osserva che non vi è una sostanziale difformità tra i conteggi dell'E.A.A.P. e quelli del C.T.U.

Non si rilevano pertanto impedimenti a ripetere la somma anticipata a tale titolo dal Provveditorato atteso che si tratta di lavori che sarebbero stati contabilizzati ed inseriti nel successivo S.A.L.

Particolare è, di contro, la questione della fornitura dei materiali.

Si osserva, infatti, che tali forniture non erano mai state consegnate in cantiere e giacevano presso i depositi dell'A.T.I. o presso quelli delle Ditte costruttrici, non erano pertanto note, alla D.L., qualità, quantità e tipologia dei materiali.

Con nota del 30.10.96 l'A.T.I. invitava l'Ente al ritiro dei materiali, custoditi presso i depositi delle Imprese Dibattista e Rubino, fornendone l'elenco.

Tale invito veniva respinto dall'Ing. Capo dei Lavori sulla scorta del parere reso in merito, con nota del 19.3.96, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato che confermava il diniego al ritiro del materiale, anche dopo l'infausto esito dell'appello,

con nota in data 25.7.97, pendendo giudizio per Cassazione.

Si ritiene, tuttavia, che la somma corrisposta dall'Ente per la fornitura possa, allo stato, essere considerata anticipazione di somme per l'acquisto materiale attesa la possibilità di impiegare lo stesso, ove anche la sentenza della Suprema Corte confermi il Lodo, per il medesimo lavoro, attualmente riappaltato, o per altri.

In merito al 2° punto si deve osservare che, il protrarsi della sospensione dopo il rilascio della autorizzazione regionale deve essere imputato ai ritardi con cui il C.T.A. esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante, resasi necessaria a seguito delle prescrizioni dettate da altre Amministrazioni in sede di concessione di nulla osta all'esecuzione di alcune parti dell'opera. ✓

Detta perizia trasmessa in data 29.1.93, la sospensione dei lavori, si rammenta, è stata disposta in data 1.2.93, veniva approvata sotto il profilo tecnico solo in data 29.7.93, senza però consentire all'Ente di riprendere i lavori, attesa la mancanza di un parere definitivo sul contenuto economico della perizia.

Solo con delibera in data 8.10.93, su richiesta della D.L., preoccupata dalle rivendicazioni economiche che sarebbero potute scaturire dalla prolungata sospensione, il C.T.A. autorizzava la ripresa dei lavori che veniva disposta con verbale in data 26.10.93.

La ripetizione dell'importo corrisposto, molto probabilmente, potrà avvenire solo a seguito di azione giudiziale.

Ugualmente a carico del Provveditorato si ritiene possano essere posti gli importi relativi al punto 3, afferente al pagamento del maggior onere relativo alla variazione prezzi per effetto della suddetta sospensione dei lavori, ed al punto 4, relativo al pagamento degli interessi nella misura legale del 10% e rivalutazione, sulle somme liquidate con il primo certificato, per il ritardato pagamento di detto certificato.

Lavori di costruzione della rete idrica e fognante nell'abitato di Barletta

Controparte IMPRESA FASANO VITO

Composizione del Collegio: Dr. Francesco Riccio (Presidente)

Dr. Francesco Mininni (Arbitro)

Avv. Giancarlo Russo Frattasi (Arbitro)

Ing. Giovanni Mona (Arbitro)

Dr. Giuseppe Colucci (Arbitro)

questi ultimi nominati dalla Regione Puglia;

Importo della domanda: L.414.717.479 oltre interessi e rivalutazione.

Importo riconosciuto: L.1.333.777.930

Importo assegnato dal Giudice dell'esecuzione L. 1.394.500.000

Avverso al lodo è stato promosso gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bari.

Fatto

L'Impresa Fasano Ing. Vito, corrente in Taranto si aggiudicò in data 14.07.1970, a seguito di licitazione privata, l'appalto dei lavori di costruzione della rete idrica e fognante dell'abitato di Barletta, secondo progetto redatto dall'Ente in data 05.12.68, (e successiva variante addì 17.07.72).

L'importo dei lavori a base d'asta ammontava a L.137.015.326, ridotti a L.130.561.904 per il ribasso (4,71%) offerto dall'Impresa aggiudicataria, ed il relativo contratto di appalto stipulato in data 11.01.1971, tra il committente EAAP (che dichiarava di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Barletta) e la detta Impresa Fasano.

Per l'accettazione delle varianti e dei lavori suppletivi di cui al progetto 17.07.72 veniva successivamente stipulato in Trani, in data 18.10.73, un atto di sottomissione ed un verbale di concordamento di nuovi prezzi, per un maggiore importo di L.4.358.326; per cui il complessivo ammontare contrattuale saliva a L.134.902.230.

I lavori, consegnati all'Impresa appaltatrice in data 09.07.70, ed ultimati il 22.12.73 in tempo utile, come da certificato del 02.02.74, venivano collaudati con esito positivo.

Nel corso dei lavori, l'Impresa inseriva negli atti contabili, e reiterava nello stato finale, alcune riserve riportate con la relativa lettera di riferimento:

A) Danni da sospensione illegittima dei lavori per giorni 287, dal 05.07.71 al 17.04.72, dovuta alla necessità per l'Amministrazione appaltante, di dotarsi di nullaosta per l'attraversamento ferroviario previsto in progetto. Veniva richiesta a tal proposito la somma di L.59.276.046 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal 18.04.72.

B) ed E) interessi per ritardato pagamento dei certificati di acconto e di saldo, in complessive L.5.143.790, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal 23.12.74.

C) revisione prezzi.

D) danni da sospensione illegittima dei lavori per giorni 523 dal 13.05.72 al 18.10.73, dovuta alla necessità di apportare una perizia di variante ed alla mancata

apertura, da parte del Comune di Barletta, di una strada nel rione GESCAL.

Veniva richiesta la somma di L.123.849.880, oltre interessi e danno da svalutazione dal 19.10.73.

Nello stato finale venivano, inoltre, inserite le seguenti Riserve:

- n.1) pagamento della somma di L.906.695, oltre interessi e svalutazione dal 20.05.72, somma non corrisposta all'Impresa dal Comune di Barletta.
- n.2) inserita nello stato finale: risarcimento danni da ritardato collaudo (svoltosi il 15.07.78 anziché, entro il termine massimo del 21.12.74). Veniva richiesta la somma di L.39.138.047 oltre interessi e danno da svalutazione dal 22.12.74.

Con atto notificato il 05.08.93 all'EAAP, l'Impresa Ing. Fasano dichiarava di promuovere procedimento arbitrale per la risoluzione di ogni controversia insorta, essendo rimasto privo di riscontro l'atto di diffida notificato al medesimo Ente in data 23.06.93, nominava l'arbitro di propria elezione e formulava i quesiti chiedendo il riconoscimento dei crediti di cui alle riserve sopra richiamate (salvo quella relativa alla revisione prezzi) e la condanna dell'EAAP al pagamento delle corrispondenti somme, per un totale di ca. 226.927.763 oltre interessi legali e moratori e danno da svalutazione monetaria.

Il Collegio, costituitosi ufficialmente con verbale del 26.10.94, fissava per la discussione orale della controversia l'udienza del 24.2.95.

Con memoria del 15.11.94 si costituiva l'EAAP a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari; eccependo: a) - che erroneamente il Collegio Arbitrale fosse stato costituito ai sensi della L.R. 27/85 anziché, ai sensi del D.P.R. 1062/63 richiamato in contratto; b) - che comunque il ricorso all'arbitrato disciplinato dalla citata legge regionale, e la nomina degli arbitri, fossero in contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione e fossero perciò illegittimi; c) - che la Impresa ing. Vito Fasano fosse stata da tempo trasferita nella omonima s.p.a. Fasano, e che quindi fosse quest'ultima l'unica titolare del preteso credito azionato; d) - che le riserve oggetto di domanda fossero intempestive e quindi inammissibili; e) - che le domande stesse fossero infondate nel merito e comunque prescritte.

All'udienza del 16.3.95 il Collegio prendeva atto della decisione n. 33/95 della Corte Costituzionale e, quindi, sospendeva sine die il procedimento arbitrale, in attesa che fosse ricomposto il Collegio medesimo in maniera da ricomprendere un arbitro in rappresentanza dell'EAAP.

Ciò effettivamente si verificava, per cui il Collegio Arbitrale si costituiva nuovamente, nella definitiva composizione, con verbale del 30.10.95.

Il Lodo emesso rigettava le eccezioni sollevate dalla difesa accogliendo le richieste di controparte.

Parere

Come sempre l'esame della questione che ne occupa deve muovere dall'analisi del Lodo e, in questo particolare caso, delle ragioni poste a fondamento della decisione.

Superate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla difesa dell'Ente il Collegio, passando al merito delle riserve sollevate dalla Impresa Fasano, dopo aver rilevato che esse risultavano tempestivamente e correttamente iscritte negli stati di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilità (dato non contestato né contestabile), ha ritenuto che presupposto dell'esercizio della facoltà di sospendere temporaneamente i lavori è l'esistenza di cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali le quali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

Questi presupposti sono però chiaramente riferiti a circostanze speciali di carattere obiettivo, non previste né prevedibili dalla stessa P.A. con l'impiego della normale diligenza, tali cioè da determinare l'esigenza o l'opportunità tecnica della sospensione dei lavori.

In altri termini, la predetta sospensione non costituisce oggetto di una facoltà dell'Amministrazione, ma si ricollega all'esistenza di particolari condizioni tecniche, non elencabili tassativamente, che determinano la necessità del relativo provvedimento, salva l'ipotesi specifica di cui al 2° comma dell'art. 30 del Cap. Gen.le del Min. LL.PP., e cioè la sospensione che l'Amministrazione, al di fuori dei casi previsti nel 1° comma, può ordinare "per ragioni di pubblico interesse o di necessità".

Il Collegio sul punto determinava che le "esigenze della pubblica amministrazione non possono essere confuse con la necessità di ovviare a predisposizioni mancate o in genere a negligenze o a mancata o insufficiente cooperazione da parte dell'Amministrazione." per cui ha ritenuto vertersi in tema di imprevidenza dell'amministrazione appaltante (cfr. lodo arbitrale 18.9.1974 n. 64, in arch. Giur. OO. PP. 1975, parte III, 96; 29.10.1974 n. 65 ibidem 1975, parte III, 125; 27.7.1976 n. 39, ibidem 1976, parte III, 563 e 22.3.1978 n. 24, ibidem 1978, parte III, 478).

E', quindi, evidente che in assenza di uno specifico presupposto (limite invalicabile all'esercizio della facoltà dell'amministrazione di sospendere i lavori) si determina per l'appaltatore, il quale comunque dovrà tener ferma tutta l'attrezzatura ed aperti i cantieri fino all'avvenuta sospensione, una sospensione illegittima.

Invero, sul punto, la giurisprudenza, è concorde nel ritenere la responsabilità

dell'Amministrazione appaltante quando questa, mediante la sospensione, intenda ovviare a proprie negligenze o mancate predisposizioni che ad essa facevano carico, in ogni caso fatti previsti o prevedibili con l'ordinaria diligenza, nonostante che fosse avvenuta l'incondizionata sottoscrizione di un atto di sottomissione per variante (cfr. Cass. 9.7.1973 n. 1967 e lodo arbitrale 24.4.1965 n. 25 in Arb. e App. 1967, 363).

In altri termini, il Collegio rilevato che: a) l'illegittimo protrarsi della sospensione inizialmente legittima, fattispecie quest'ultima disciplinata dal suddetto articolo 30 D.P.R. n. 1063/1962 (è il caso della permanenza della sospensione dei lavori nonostante il venir meno delle ragioni di pubblico interesse o necessità); b) la sospensione illegittima determinata da uso non corretto della relativa facoltà rimessa alla P.A. in relazione ai suoi presupposti, ha sancito il diritto all'appaltatore al risarcimento dei danni ed il diritto alla protrazione dei termini di ultimazione dei lavori con revisione dei prezzi calcolati sino alla data di ultimazione.

L'accoglimento dei quesiti nn. 1 e 3, è, tuttavia, stato limitato al contenuto economico poiché la richiesta dell'impresa (circa 60 milioni) è stata determinata in L.31.488.224, somma a cui sono stati aggiunti interessi e rivalutazione per un totale di L.431.221.361, per quanto concerne il primo quesito e da L.123.369.880 a L.66.188.981 per quanto attiene il terzo con altrettanto consistente riduzione. Sommati interessi e rivalutazione l'importo è asceso a L.737.039.985.

Quanto ai quesiti nn. 2 e 4, il Collegio, contestato il ritardo nella liquidazione dei certificati di acconto e di saldo del prezzo dei lavori e negando potesse aver rilievo il comportamento colposo del Comune di Barletta, soggetto giuridico tenuto al residuo finanziamento delle opere appaltate, ha osservato che non ha pregio la tesi dell'Ente (la mancanza di un termine certo entro cui effettuare il pagamento) perché si porrebbe in contrasto non solo con i principi civilistici regolanti la responsabilità contrattuale delle parti, ma anche con le norme imperative di cui al combinato disposto degli artt. 35 e 36 del DPR 16.7.62 n. 1063 e 4 della l. 10.12.81 n. 741.

“La disciplina dei pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche, risultante dalle norme del citato D.P.R. n. 1063, - ha osservato il Collegio - viene di solito interpretata da costante giurisprudenza nel senso che, constatato il ritardo oggettivo dell'Amministrazione nei pagamenti stessi rispetto ai termini fissati nelle predette norme, ne consegue de iure il diritto dell'appaltatore agli interessi, mentre all'Amministrazione è soltanto consentito, per esimersi dalla relativa obbligazione, di dimostrare la non imputabilità ad essa del ritardo (cfr. tre le altre Cass. Civ. Sez. I^a, 19.3.91 n. 2933).”

Conseguentemente, il Collegio ha interpretato l'art. 2 del contratto di appalto stipulato tra l'Impresa Fasano e l'EAAP, nel senso che la norma pattizia evidenziata, nell'affermare che l'Ente provvederà ai pagamenti nei limiti e solo quando avrà effettuato la riscossione dal Comune interessato alle opere, finisce per condizionare l'adempimento della obbligazione pecuniaria alla provvista finanziaria, deputata all'Ente locale beneficiario delle opere.